



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

**OGGETTO: CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO PROVOCATO
DAGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI NEL BACINO DEL
FIUME PO.**

ALLEGATO B

parte integrante della deliberazione n. 18/1995

- B/1 Relazione di accompagnamento della commissione zootecnia alla
deliberazione sul contenimento dell'inquinamento diffuso provocato dagli
allevamenti zootecnici.**
- B/2 Direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti
zootecnici.**





AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

Allegato B/1

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA COMMISSIONE ZOOTECNIA ALLA
DELIBERAZIONE SUL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO DIFFUSO PROVOCATO
DAGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI.**

Premesse.


Sulla base della deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 16/1993, il Segretario Generale, con atto n. 1 del 4/1/94, ha istituito la commissione tecnico-operativa per il contenimento dell'inquinamento prodotto dagli allevamenti zootecnici. La commissione così istituita comprendeva i rappresentanti designati dalle amministrazioni regionali maggiormente interessate al problema in esame.

Le finalità della direttiva dell'Autorità di Bacino del fiume Po sono state individuate ai sensi della stessa delibera nel seguente modo:

1. la prevenzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee causato dagli effluenti degli allevamenti zootecnici;
2. il raggiungimento, nell'ambito del bacino padano, di una maggiore uniformità nella applicazione delle normative comunitarie e nazionali con il concorso delle Regioni interessate e nell'ambito delle loro specifiche competenze;
3. l'attivazione di programmi comuni di intervento nel settore attraverso il coordinamento degli strumenti regionali e di bacino (L. 283/89).

La commissione ha dovuto affrontare i seguenti temi:

- a) criteri e norme per la realizzazione e il dimensionamento degli stocaggi temporanei delle deiezioni animali;



- b) criteri uniformi nell'intero bacino di applicazione delle normative nazionali in materia di smaltimento e riutilizzo delle deiezioni animali;
- c) norme per lo spandimento sul terreno e per l'utilizzo agronomico delle deiezioni animali, con particolare riguardo alla definizione dei valori dei carichi ammissibili e dei carichi spandibili di azoto e fosforo sui terreni, dei periodi di ammissibilità o di divieto di spandimento;
- d) criteri e norme per la realizzazione e il dimensionamento degli stoccaggi temporanei delle deiezioni animali;
- e) criteri e norme per la redazione di piani di concimazione, con particolare riguardo alla definizione delle categorie obbligate alla predisposizione dei piani medesimi;
- f) metodi e forme di finanziamento degli interventi in materia di contenimento dell'inquinamento diffuso di origine zootecnica.

Metodo di lavoro della commissione.

La commissione ha lavorato per un periodo di circa 8 mesi, pertanto entro i termini previsti, incontrandosi a cadenza quindicinale, per un totale di 12 sedute. La discussione sulla direttiva proposta al Comitato Istituzionale ha proceduto in termini di carattere sostanziale piuttosto che formale: gli obiettivi comuni sono stati raggiunti, partendo da impostazioni anche del tutto differenti della normativa regionale per quanto riguarda:

- le fonti di carattere giuridico;
- la terminologia utilizzata;
- le procedure amministrative attualmente in uso o in via di approvazione.

La commissione ha quindi sostanzialmente privilegiato il livello delle finalità della deliberazione, come emerge dai documenti preliminari, e che è individuato nell'adeguamento delle attuali normative agli standard comunitari previsti dalla direttiva della comunità europea 676/91 CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dalle attività zootecniche, direttiva non ancora recepita dal nostro ordinamento. La stessa ha come ambito di competenza *tutti i reflui di allevamento* e fissa il carico massimo di applicazione degli stessi al terreno in termini di azoto per unità di superficie. La direttiva proposta dall'Autorità, analogamente, si applica a tutte le aziende, indipendentemente dal tipo di reflui prodotti (liquami letami), a differenza della normativa nazionale attualmente in vigore.



Fonte normativa della direttiva.

La fonte normativa della delibera della Autorità di Bacino è la stessa legge 183/89 di istituzione della Autorità: è prevista infatti la possibilità di affrontare stralci del piano di bacino per materie organiche (legge 4 dicembre 1993 n° 493, art. 12). In questo modo la attuale legislazione in materia costituisce un richiamo importante, ma rimane un certo grado di libertà ai fini della direttiva di bacino a prescindere dalle norme nazionali.

Una delle soluzioni maggiormente auspicabili, ad avviso della commissione di lavoro, è quella intervenuta durante i lavori della commissione, e cioè che la direttiva in oggetto possa essere approvata come "norma di salvaguardia" in attesa della definitiva approvazione del piano di bacino. La norma dell'art. 12 della L. 493/93, modificando parzialmente la citata L. 183/89 istitutiva delle Autorità di Bacino, prescrive infatti che: "In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le Autorità di Bacino, tramite il Comitato Istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento... ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3 (della legge modificata, la 183/89). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni".

In questo modo le disposizioni della direttiva sarebbero immediatamente funzionali al piano di bacino ed orientate allo stesso, e verrebbe mantenuto quel sufficiente grado di flessibilità necessario per potere rivedere la direttiva dopo un breve periodo di sperimentazione e di applicazione.

Si rileva a questo proposito l'opportunità di porre a livello di bacino una norma di salvaguardia di carattere restrittivo che, in attesa della approvazione del piano di bacino e della delimitazione delle aree vulnerabili, ponga in essere le condizioni per l'adozione a livello regionale di disposizioni coerenti con la normativa europea.

Questo vale sia per i carichi massimi ammissibili sia per le aree vulnerabili. In particolare per queste ultime, il Ministero dell'Ambiente dovrebbe indicare le linee generali di delimitazione, al fine di evitare diversità di comportamento fra le Regioni.

Occorre perciò utilizzare i poteri inibitori attribuiti all'Autorità di Bacino, allo scopo di accelerare il processo di definizione delle normative regionali.

Un ulteriore elemento di carattere normativo intervenuto mentre il lavoro della commissione era in corso è costituito dalla lettera f) del comma 9 articolo 2 della legge di accompagnamento della Finanziaria (legge n. 537 del 24 dicembre 1993) che prescrive la unificazione a livello provinciale delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente in alcune materie fra le quali l'inquinamento delle acque. Questo faciliterà presumibilmente la dotazione di opportuni strumenti e mezzi operativi per l'espletamento delle procedure amministrative di autorizzazione, controllo e di vigilanza.



Autorizzazioni allo spandimento.

All'esame della commissione, ed in via prioritaria rispetto ai punti da definire ai sensi della direttiva n. 16/93 era costituito dalla individuazione dei soggetti aventi obbligo di autorizzazione e/o di notificazione degli allevamenti zootecnici per lo spandimento delle deiezioni zootecniche non palabili. Su questo punto sussistono differenze sostanziali fra le diverse normative regionali.

La prima ipotesi presa in considerazione dalla commissione è stata quella di estendere l'ambito di autorizzazione allo spandimento dei reflui, eventualmente entro un arco di tempo definito, a *tutti gli allevamenti*, in parziale continuità con una parte della legislazione regionale esistente, orientata a risolvere i problemi posti in essere dalla normativa nazionale attraverso, ad esempio, il controllo delle acque di lavaggio delle sale di mungitura e/o del percolato prodotto dalla lettiera. Questi elementi devono essere connessi al terreno aziendale disponibile in modo da impedire o almeno di controllare la sovrapposizione di carichi di origine diversa sullo stesso terreno agricolo (liquame, letame, fanghi di depurazione, ecc.). Altre regioni hanno invece assunto norme-guida differenti dalla Merli, come la normativa sui rifiuti.

Lo strumento di controllo poteva così ad essere individuato nella notificazione o nella autorizzazione, eventualmente di carattere semplificato per alcune categorie di allevamenti, o in base alle loro dimensioni.

Nel merito specifico la Commissione ha effettuato un approfondimento sulla effettiva consistenza degli allevamenti del bacino in termini di numero di capi per azienda, al fine di evitare che una direttiva di carattere restrittivo potesse appesantire il lavoro burocratico delle regioni senza ottenere miglioramenti significativi della situazione esistente. Di seguito vengono riportati i grafici e le tabelle elaborate dalla segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino sulla base dei dati del censimento dell'agricoltura del 1991, che rappresentano le aziende con allevamenti per classi di numero di capi (dati si riferiti *all'intero territorio* degli Enti e non al bacino del Po).

Un ulteriore fattore di indeterminazione nella materia è venuto a determinarsi in seguito alla promulgazione della cosiddetta legge Comunitaria, nella quale sono determinati per il governo i criteri in base ai quali lo stesso viene delegato a recepire, fra le altre, anche la direttiva 91/676 CEE.

Viene riportato l'articolo 37 comma 2 della stessa:

"l'attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, sarà informato ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuare le acque inquinate dai nitrati per una prima definizione di zone vulnerabili, sulla base dei dati disponibili derivanti dai piani di campionamento relativi alle predette zone, effettuati in esecuzione della legislazione vigente



predisporre ed effettuare ulteriori piani di campionamento atti a consentire una delimitazione più puntuale delle zone vulnerabili;

b) predisporre e realizzare, per le zone vulnerabili, programmi di azione da parte delle regioni e della provincia autonoma sulla base dei criteri stabiliti dai ministri competenti;

c) predisporre da parte delle regioni e della provincia autonoma, sulla base dei criteri definiti con decreto del ministro per le Risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro dell'Ambiente e con il ministro della Sanità, in relazione alle caratteristiche del territorio, ed al rapporto numero dei capi e superficie disponibile, codici di buona pratica agricola che consentano lo spandimento delle deiezioni zootecniche e la fertilizzazione dei terreni senza la necessità di preventive autorizzazioni o di comunicazioni di attività;

d) predisporre programmi di formazione e di informazioni per gli agricoltori, a valere sulle risorse comunitarie concernenti la formazione agricola;

e) predisporre programmi periodici di verifica della efficacia dei programmi di azione attuati nelle zone vulnerabili;

f) coordinare le azioni di risanamento svolte ai sensi della direttiva del Consiglio 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236."

Si fa presente che i criteri citati hanno necessariamente vincolato il lavoro della commissione nel merito specifico delle autorizzazioni allo spandimento. Il recepimento della direttiva europea potrà in ogni caso essere una occasione per superare il problema creato dall'attuale impianto normativo, che è impostato sulla distinzione fra insediamenti di tipo civile e produttivo, sui quali ultimi le Regioni non possono attualmente legiferare.

Il quadro legislativo attualmente in evoluzione non consente perciò di entrare nel merito dei problemi relativi alle autorizzazioni. L'orientamento delle diverse Regioni su questo punto non è inoltre univoco e permangono differenze di valutazione riferibili peraltro a situazioni del tutto differenti, come ad esempio le differenze che possono sussistere fra i contesti di pianura e quelli di montagna, dove le necessità di controllo possono essere circoscritte a poche situazioni.

La commissione ha perciò ritenuto, dopo un approfondito esame, di non intervenire a livello amministrativo e di mantenere pertanto gli attuali obblighi di carattere amministrativo che le diverse regioni hanno disposto o che si accingono a predisporre sulla scorta della direttiva dell'Autorità. In altre parole, mentre la direttiva fissa i parametri di carattere tecnico ai quali tutti gli Enti sono tenuti ad adeguarsi, viene lasciata ai singoli la facoltà di attuare una politica propria e specifica nel merito delle autorizzazioni, anche sulla scorta dell'esperienza specifica che le singole regioni si sono fatte negli ultimi anni, ritenendo che ciò possa essere compatibile nei confronti



del raggiungimento degli obiettivi della direttiva. Il lavoro della commissione si è, pertanto, limitato agli aspetti più propriamente tecnici della materia, ed alla promozione dell'adozione di provvedimenti specifici che potranno essere eventualmente differenziati in base ai diversi soggetti.

Carichi massimi ammissibili.

La commissione ha stabilito di determinare un carico massimo di azoto totale per ettaro e per anno in relazione all'utilizzo di reflui di allevamento applicati al terreno agricolo. Tale limite viene determinato in 340 Kg. Il parametro è sufficientemente in linea con la più recente normativa regionale, compresa quella della Regione Piemonte, la quale prevede un carico massimo, per i terreni fini, di 500 kg, riferito tuttavia al carico generato e non a quello che grava sul suolo.

Il carico massimo così determinato si riferisce alla quota di azoto fornita al terreno dai soli reflui zootecnici, mentre non comprende la quota parte di azoto relativa ai fertilizzanti, in assenza di uno specifico mandato del Comitato Istituzionale in questo senso.


Viene stabilito inoltre di non elevare il carico massimo in presenza dei piani di concimazione, come da alcuni è stato proposto, sia per non superare, almeno per alcune tipologie di allevamento, il carico massimo già stabilito dal riferimento legislativo nazionale di 40 q/ha, perché non tutte le Regioni ritengono positiva la promozione su tutto il territorio dei piani stessi, in quanto il carico di lavoro burocratico - amministrativo potrebbe raggiungere un livello inaccettabile. Viceversa, è univoco l'orientamento a promuovere l'adozione dei piani all'interno delle aree vulnerabili.

Per queste ultime aree i limiti massimi ammissibili di carico zootecnico applicabili al terreno agricolo in termini di azoto totale sono stati fissati in 170 Kg per ettaro, elevabili a 210 Kg nel caso si presenti un piano di concimazione. Il carico così determinato è quello assunto dalla Direttiva della comunità europea 676/91 CEE.

Per la attuale situazione del bacino del Po si ritiene inoltre che il parametro azoto sia sufficientemente cautelativo anche nei confronti del parametro fosforo, per il quale non vengono previste quantità specifiche.

Divieti di spandimento dei liquami.

La Commissione ha stabilito il divieto temporale di spandimento dei liquami zootecnici nel periodo 15/12 - 28/2 salvo deroghe stabilite di volta in volta dall'Autorità amministrativa.



I divieti di spandimento determinati da particolari condizioni del terreno prevedono alcune limitazioni per i terreni con pendenza relativa del 15%. Vengono stabiliti divieti sui terreni saturi, innevati o con ristagni di acqua. Sono inoltre stabiliti divieti di spandimento a distanza inferiore a 10 metri dai corsi d'acqua, specialmente ai fini di impedire sversamenti accidentali negli stessi. Questa ultima norma, che è assente dal panorama nazionale, trova analogia nel codice di buona pratica agricola elaborato dal Ministry of Agriculture, Fisheries and Food inglese

Altri divieti sono determinati da aspetti territoriali e/o paesistici, e riguardano le condizioni più generali in assenza di leggi o regolamenti locali specifici (leggi regionali, piani territoriali, regolamento di igiene, regolamento edilizio, ecc.).

Problema relativo ai metalli pesanti contenuti nei reflui zootecnici.


Durante la discussione sull'articolo 2 della direttiva è emerso il problema dei metalli pesanti contenuti nei reflui zootecnici. Dall'esame dei dati presenti in letteratura si è constatato che i metalli pesanti contenuti nei reflui zootecnici sono mediamente in quantità superiore rispetto ai limiti imposti dalla legge Merli per la tabella A, limiti peraltro validi per lo scarico di reflui nelle acque superficiali.

In base alla normativa sul compost, e volendo effettuare una analogia fra gli effluenti zootecnici ed i materiali compostati, per non eccedere i limiti di Cu e Zn della normativa nazionale, sarebbe necessario ridurre il carico di peso vivo massimo a circa 30 q/ha, come del resto già si è posto in essere individuando un carico massimo ammissibile sensibilmente inferiore a quello della legge Merli. La verifica dei limiti massimi di metalli nei liquami, in base alla normativa vigente sui fanghi di depurazione applicati al suolo agricolo, ha fornito il risultato che il liquame tal quale o trattato non supera normalmente i limiti massimi di concentrazione di Cu e Zn definiti per i fanghi di depurazione da applicare al suolo agricolo.

Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami.

Uno dei punti maggiormente discussi della direttiva, in quanto suscettibile di essere di immediato effetto sugli allevamenti della Padania è quello relativo al dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

In specifico, la commissione ha valutato il problema sulla base delle seguenti considerazioni:



- le capacità di stoccaggio, da computarsi sulla base delle potenzialità massime dell'allevamento, sono la premessa necessaria, anche se non sufficiente, per la corretta gestione agronomica dei liquami e per il loro trattamento;
- le capacità di stoccaggio devono essere individuate sulla base del codice di buona pratica agricola e della più recente bibliografia (in particolare i manuali sui reflui zootecnici recentemente editi dalle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna), che stabilisce in 180 giorni il riferimento obbligato per la corretta gestione dei liquami nella situazione climatica, agronomica e pedologica della Padania;
- la direttiva introduce possibili correttivi a livello regionale per le situazioni riferibili agli allevamenti dimensionalmente meno importanti e segnatamente per le aree montane, ove la realizzazione degli stoccaggi di maggiori dimensioni può essere proibitiva;
- gli allevamenti tradizionalmente legati al territorio agricolo sono quelli per i quali possono essere sufficienti dimensioni di stoccaggio inferiori ai valori guida, che risultino tuttavia sufficienti per superare agevolmente il periodo di divieto di spandimento.


La commissione ha ritenuto di individuare i limiti delle capacità di stoccaggio nel seguente modo:

- 120 giorni per gli allevamenti bovini da latte;
- 180 giorni per tutti gli altri allevamenti;

in modo da allineare la normativa vigente delle regioni padane su livelli di buona garanzia, senza peraltro individuare obiettivi del tutto irraggiungibili nel medio periodo. I termini previsti per l'adeguamento degli stoccaggi sono fissati in tre anni (Cfr. art. 9).

Nel merito dell'introduzione di parametri tecnici relativi al trattamento dei reflui, emerso nella seduta del Comitato Tecnico del 17/5/94 durante la presentazione della bozza di direttiva, la commissione, a maggioranza dei membri, ha ritenuto che, non essendo il trattamento dei reflui elemento ancora sufficientemente maturo né sperimentato su larga scala nell'ambito del bacino padano, spetti alle Regioni definire criteri minimi di gestione, ed ha introdotto nella direttiva un comma relativo a questa facoltà.

Si è determinato, inoltre, di non individuare limiti minimi di permanenza dei liquami negli stoccaggi (45 giorni) come era sembrato utile in prima approssimazione, al fine di ottenere una sufficiente maturazione del liquame come suggeriscono alcuni studi recenti sulle caratteristiche sanitarie dei liquami stessi. Sulla base di alcune simulazioni operate al computer dal rappresentante della regione Veneto, infatti, emerso come non sempre lo spandimento, agronomicamente corretto durante



stagione agricola, può concordare con la permanenza minima proposta per il liquame in maturazione, e che la stessa è peraltro difficilmente verificabile.

A seguito delle sollecitazioni emerse nella stessa seduta del Comitato Tecnico la commissione ha introdotto le norme relative alla costruzione dei contenitori di stoccaggio ed il divieto di realizzare gli stoccaggi sotto grigliato per i nuovi insediamenti.

Norme relative al letame.


Analogamente alla gestione dei liquami vengono fissate alcune norme relative al letame, fatte salve le prescrizioni ed i vincoli previsti dalla normativa specifica in materia ambientale, urbanistica e sanitaria. E' fatto divieto di utilizzare il letame nelle superfici non interessate da attività agricola, nelle aree boschive, nelle aree di cava, su terreni situati a distanza inferiore a 5 metri dai corsi d'acqua, sulle coste dei laghi e del mare.

Ulteriori norme sono connesse allo stoccaggio del letame e prevedono il dimensionamento della platea, per consentire un periodo di maturazione di almeno 90 giorni allo stesso prima dell'impiego in campo. Analogamente, i pozzetti di contenimento del percolato dei letamai vanno dimensionati per consentire lo stoccaggio dei liquidi per un periodo uguale.

Adempimenti delle Regioni e della Provincia autonoma di Trento.

La parte conclusiva della direttiva riguarda gli adempimenti da adottare da parte delle Regioni padane e della Provincia autonoma di Trento, al fine di raggiungere, in un periodo di tempo adeguato (5 anni), alcuni degli obiettivi previsti per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici nel bacino padano:

1. la individuazione delle aree vulnerabili comprese entro il bacino padano allo scopo di applicare alle stesse il carico adeguato ai sensi della direttiva 676/91 CEE. Tale individuazione viene intesa dal gruppo di lavoro come una "anticipazione" dell'applicazione della direttiva stessa per il bacino.
2. l'emanazione di una disciplina specifica relativa allo spandimento degli effluenti zootecnici se assente, e l'eventuale adeguamento di quella esistente (entro 1 anno);
3. la promozione del controllo sulle aziende;
4. la promozione delle necessarie azioni di assistenza tecnica alle aziende agricole interessate;



5. la individuazione di programmi di azione e di intervento specifici per l'abbassamento del carico, nelle aree in cui il carico zootecnico supera le capacità massime di utilizzo dei reflui indicati. I tempi per l'attuazione dei programmi sono individuati in 5 anni.

Il gruppo di lavoro è concorde nel ritenere che l'attuazione della direttiva e dei programmi di intervento non possa essere svincolato da finanziamenti specifici nel settore, attraverso gli strumenti di spesa riferibili all'Autorità di Bacino, ed intende richiedere una certa disponibilità finanziaria in questo senso al Comitato Istituzionale dell'Autorità contestualmente alla approvazione della direttiva.

Nella seduta della commissione del 14/4/94 il Segretario Generale dell'Autorità ha invitato i rappresentanti delle diverse amministrazioni a quantificare, in termini economici, il fabbisogno per la realizzazione dei programmi regionali e degli adeguamenti strutturali per l'attuazione della direttiva, sottolineando come l'orientamento attualmente emergente, fra i rappresentanti regionali presso l'Autorità, sia quello di investire per il settore parte dei fondi ottenuti dalle economie sulla L. 283/89 con gli strumenti del piano triennale per l'ambiente. Inoltre, l'attuazione della direttiva potrà essere uno dei motivi per la futura richiesta di rifinanziamento della legge 283/89, in quanto la stessa permetterà la realizzazione dei necessari investimenti di carattere strutturale e non solo impiantistico.

Norme di salvaguardia

Su sollecitazione della sottocommissione inquinamento acque, è stata introdotta all'art. 10 della direttiva una norma di salvaguardia che prevede che sino alla individuazione delle aree vulnerabili ai sensi della Direttiva 676/91 CEE da parte delle competenti amministrazioni, nei comuni in deroga per le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano per il parametro nitrati e di cui al D.P.R. 236/88, i carichi massimi di effluenti zootecnici applicabili al terreno agricolo di cui all'art. 3 siano fissati in 170 Kg/ha di N totale per anno. Gli Enti competenti sono così tenuti ad adeguare le autorizzazioni in essere.





AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

Allegato B/2

Direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici

art. 1
Finalità

Le finalità della presente direttiva della Autorità di bacino del Po vengono individuate ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale n° 16 del 1/7/93 nel seguente modo:


1. la prevenzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee causato dagli effluenti degli allevamenti zootecnici;
2. il raggiungimento, nell'ambito del bacino padano, di una maggiore uniformità nella applicazione delle normative comunitarie e nazionali con il concorso delle Regioni interessate e nell'ambito delle loro specifiche competenze;
3. la attivazione di programmi comuni di intervento nel settore attraverso il coordinamento degli strumenti regionali e di bacino (L. 283/89).

art. 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva vengono definiti:

- **effluenti provenienti dagli allevamenti zootecnici**: le deiezioni del bestiame od una miscela di deiezioni e di lettiera, anche sotto forma di prodotto trasformato. Gli effluenti vengono a loro volta così distinti in base alle loro caratteristiche ai fini della presente direttiva:

- a) **liquami**: materiale non palabile derivato dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata e acque di lavaggio provenienti da allevamenti privi di lettiera. Sono assimilate al liquame le frazioni ispessite non palabili provenienti dal trattamento fisico e/o meccanico dei liquami



- b) **letami**: materiale palabile derivato dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera. Sono assimilate al letame le frazioni ispessite palabili provenienti dal trattamento fisico e/o meccanico dei liquami;
- c) **percolati e acque di lavaggio**: sono rappresentati dal percolato della lettiera, dei silo di foraggio e degli accumuli del letame, dalle frazioni liquide ottenute dal trattamento degli effluenti zootecnici e dalle acque di lavaggio delle strutture e della attrezzature zootecniche. Ove non diversamente specificato gli effluenti sopra descritti vengono assimilati ai fini della presente direttiva ai liquami di cui al punto a);
- d) **fanghi di depurazione degli allevamenti zootecnici**: i residui derivati dai processi di depurazione degli allevamenti zootecnici. Ove non diversamente specificato i fanghi di depurazione degli allevamenti zootecnici vengono assimilati ai fini della presente norma ai liquami di cui al punto a) se non palabili, ai letami di cui al punto b) se palabili;

- per **piano di concimazione** si intende quel documento tecnico che, in funzione della tipologia dell'allevamento, dei trattamenti effettuati agli effluenti zootecnici, delle caratteristiche dei terreni investiti, delle colture che si intendono praticare e delle produzioni previste, determina quantità, tempi e modalità di distribuzione delle sostanze fertilizzanti, azotate o fosfatice, naturali e di sintesi, distribuite ai fini agricoli.

- per **aree interessate da attività agricola** si intende qualsiasi superficie coltivata per scopo commerciale o per l'alimentazione umana o animale.

art. 3

Carichi ammissibili.

Il carico massimo di effluenti zootecnici, così come definiti all'articolo 2, applicabile alle aree adibite ad uso agricolo in termini di azoto totale per ettaro e per anno é di 340 Kg. Tale valore deve essere inteso come valore medio aziendale. Per le colture poliennali tale limite può essere ripartito sull'intero ciclo colturale.

Per le aree vulnerabili designate ai sensi della Direttiva 91/676 CEE i limiti massimi sono fissati in 170 Kg per ettaro, elevabili a 210 Kg nel caso si presenti un piano di concimazione che ne giustifichi l'utilizzo.

Restano comunque fermi eventuali limiti maggiormente restrittivi o divieti fissati dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque, del suolo e dell'ambiente.



art. 4

Divieti temporali di spandimento dei liquami.

Divieto assoluto nel periodo 15/12 - 28/2, fatta salva la possibilità della autorità competente di modificare di volta in volta i suddetti termini in relazione alle effettive condizioni meteorologiche anche per zone limitate.

art. 5

Divieti di spandimento dei liquami zootecnici determinati da particolari condizioni del terreno.

E' fatto divieto di spandere i liquami zootecnici:

- su terreni con pendenza maggiore del 15% privi di sistemazioni idraulico-agraia, salvo deroghe dell'autorità competente accompagnate da prescrizioni specifiche volte ad evitare il ruscellamento;
- sui terreni gelati o innevati;
- su terreni saturi o con ristagni di acqua ;
- ove non diversamente specificato da altre norme o regolamenti in misura maggiormente restrittiva, sui terreni situati a distanza inferiore a 10 metri dai corsi d'acqua, misurati a partire dalle sponde o dal piede degli argini;
- nei terreni in dissesto;
- nelle superfici non interessate dalla attività agricola.

art. 6

Divieti determinati da aspetti territoriali e/o paesistici:

Fatte salve le prescrizioni ed i vincoli previsti dalla normativa specifica in materia ambientale, urbanistica e sanitaria, è fatto divieto di spandere i liquami zootecnici:

- nelle aree boschive (escluse le colture legnose a rapido accrescimento);
- nei terreni di golena aperta;
- nelle aree di cava ove non ripristinate all'uso agricolo;
- nelle aree carsiche;
- sulle coste dei laghi e del mare.



art. 7

Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami.

L'opera di stoccaggio deve essere realizzata con tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la sua durata nel tempo.

Il fondo e le pareti dei contenitori dovranno essere costruiti in materiale naturale o artificiale, tali comunque da assicurare una adeguata impermeabilizzazione. Il fondo del contenitore dovrà trovarsi al di sopra del tetto del corpo acquifero sotterraneo assicurando un opportuno franco di salvaguardia adeguato alle condizioni dei luoghi.

Nel caso di contenitori realizzati in materiale artificiale la impermeabilizzazione deve essere assicurata dalla natura dei materiali, dalle caratteristiche costruttive.

Nel caso di contenitori in terra (lagoni) lo strato impermeabile del fondo e delle pareti dovrà avere uno spessore di almeno 50 cm a compattazione avvenuta, e caratteristiche tali da impedire la percolazione per almeno 10 anni.

Qualora il terreno su cui è costruito il contenitore in terra (lagone) abbia un coefficiente di permeabilità

$$K > 1 \cdot 10^{-4} \text{ cm/s}$$

il fondo e le pareti del contenitore dovranno essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un opportuno strato di argilla di riporto. Opportune attenzioni dovranno essere rivolte alla corretta posa in opera dei materiali.

I contenitori in terra dovranno essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un opportuno fosso di guardia perimetrale.

Il sistema di stoccaggio deve essere realizzato in più comparti o unità al fine di permettere un periodo minimo di maturazione dei liquami prima della loro distribuzione in campo.

Il volume massimo dei singoli contenitori di nuova costruzione non può essere superiore a 5.000 m³. Per i nuovi insediamenti lo stoccaggio dei liquami zootecnici non può essere realizzato sotto grigliato.

Lo stoccaggio dei liquami e delle acque di lavaggio destinati all'utilizzazione agronomica deve essere effettuato in contenitori la cui capacità, rapportata alla potenzialità massima dell'allevamento, non può essere inferiore a:

120	giorni per gli allevamenti bovini da latte
180	giorni per tutti gli altri allevamenti

E' data facoltà alle singole Regioni di stabilire capacità di stoccaggio ridotte per gli allevamenti di piccole dimensioni, purché comunque non inferiori a 90 giorni.

Le Regioni determinano le distanze minime dei suddetti contenitori dagli edifici di civile abitazione e dai centri abitati.

Le Regioni determinano inoltre i trattamenti specifici per la corretta gestione dei liquami e per evitare la emissione di odori molesti.

Il volume minimo complessivo dei contenitori aperti calcolato sulla base della potenzialità massima dell'allevamento dovrà essere aumentato del 10% nel caso di contenitori a pareti verticali e del 15% nel caso di contenitori a pareti oblique per tenere conto del volume di acque meteoriche affluite e per ottenere un sufficiente franco di sicurezza.



art. 8

Norme relative al letame.

Fatte salve le prescrizioni ed i vincoli previsti dalla normativa specifica in materia ambientale, urbanistica e sanitaria, è fatto divieto di utilizzare il letame:

- nelle superfici non interessate dalla attività agricola; è ammesso l'impiego nelle attività di carattere vivaistico;
- nelle aree boschive (escluse le colture legnose a rapido accrescimento);
- nelle aree di cava ove non ripristinate all'uso agricolo;
- ove non diversamente specificato da altre norme o regolamenti giustificati da particolari condizioni locali, su terreni situati a distanza inferiore a 5 metri dai corsi d'acqua;
- sulle coste dei laghi e del mare.

Lo stoccaggio e la maturazione dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata e munita di idoneo cordolo o cunetta di sgrondo sui lati per il contenimento dei liquidi e provvista di idoneo pozzettone o contenitore per lo stoccaggio dei reflui di percolazione.

La platea di stoccaggio del letame deve essere dimensionata per consentire un periodo di maturazione di almeno 90 giorni allo stesso prima dell'impiego in campo. Analogamente, i pozzetti di contenimento del percolato dei letamai devono essere opportunamente dimensionati per consentire lo stoccaggio dei liquidi per almeno 90 giorni.

Lo stoccaggio temporaneo del letame su terreno nudo dovrà prevedere la formazione di un solco perimetrale isolato idraulicamente dal reticolo scolante ed una distanza dai corsi d'acqua di almeno 20 metri. Lo stoccaggio temporaneo non dovrà essere ripetuto nello stesso luogo per più di una stagione consecutiva.

art. 9

Adempimenti delle Regioni e della Provincia autonoma di Trento.

Ai sensi della presente direttiva le Regioni padane e la Provincia autonoma di Trento sono tenute ad adottare, qualora non già assunti, i seguenti provvedimenti:

1. individuare, nelle more del recepimento della direttiva 676/91 CEE, le aree vulnerabili comprese entro il bacino padano secondo i criteri indicati nella direttiva stessa;
2. emanare, se assente, una disciplina specifica relativa allo spandimento degli effluenti zootecnici individuando criteri, metodi e standard per l'applicazione della presente direttiva sul territorio di loro competenza;
3. promuovere il controllo sulle aziende;



4. promuovere le necessarie azioni di assistenza tecnica alle aziende agricole per ottenere una riduzione dell'impatto delle attività zootecniche sulla qualità delle acque;
5. individuare le aree in cui il carico zootecnico supera le capacità massime di utilizzo dei reflui indicato dalla presente direttiva ed attuare programmi di azione e di intervento specifici per l'abbassamento del carico, eventualmente finanziabili nell'ambito delle attività di bacino.

Il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva nel bacino padano deve essere perseguito dalle Amministrazioni regionali e dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso il rispetto dei seguenti tempi:

- adeguamento della normativa regionale alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 entro un anno;
- adeguamento dei contenitori di stoccaggio alle norme previste dagli articoli 7 e 8 entro 3 anni;
- la attuazione dei programmi di cui al comma precedente entro 5 anni.

art. 10

Norme di salvaguardia

Sino alla designazione delle aree vulnerabili ai sensi della Direttiva 676/91 CEE da parte delle competenti Amministrazioni, nei Comuni in deroga per le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano per il parametro nitrati e di cui al D.P.R. 236/88, i carichi massimi di effluenti zootecnici applicabili al terreno agricolo di cui all'art. 3 sono fissati in 170 Kg/ha di N totale per anno. Gli enti competenti sono tenuti ad adeguare le autorizzazioni in essere.

